

Date da ricordare

MESE	DATA	SCADENZA
Luglio 2016	11	apertura domanda online della richiesta per il contributo di borse di studio e servizi abitativi per l'a.a. 16/17
Agosto 2016	31	chiusura ore 13,00 domanda online della richiesta per il contributo di borse di studio e servizi abitativi per l'a.a. 16/17
Settembre 2016	14	chiusura integrazione dati ISEE attraverso procedura on-line
	15	pubblicazione graduatorie provvisorie Borsa/Alloggio
		apertura ricorsi: gli studenti presenti nelle graduatorie provvisorie sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati ed a segnalare, su modulo predisposto dall'Ente per i ricorsi, le eventuali inesattezze riscontrate
	17	Conservatorio: scadenza iscrizione
	22	chiusura dei ricorsi, scadenza sottoscrizione e rinuncia alle strutture abitative
Ottobre 2016	3	pubblicazione graduatorie definitive Alloggio
	15	Istituto Superiore di Scienze Religiose – sede di Tempio Pausania: scadenza per la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e numero di matricola
	28	Accademia: scadenza iscrizione pubblicazione graduatorie definitive Borsa
Novembre 2016	15	Scadenza inserimento online del codice iban per pagamento 1° rata
Dicembre 2016	31	pagamento 1° rata borsa di studio
		Università: scadenza iscrizione. Scadenza procedura online per l'inserimento del numero di matricola
Gennaio 2017	15	Studenti stranieri - Termine per la consegna dell'ISEE parificato
	31	Studenti Fuori Sede: scadenza per la presentazione dello Status Fuori Sede (Art. 15)
Marzo 2017	31	Matricole di Laurea Magistrale: scadenza per la comunicazione del numero di matricola e del codice iban da comunicare esclusivamente con procedura online
Giugno 2017	30	pagamento 2° rata borsa di studio
Novembre 2017	30	Matricole 1° e 2° livello: termine massimo comunicazione conseguimento 20 crediti per ottenere la seconda rata della borsa di studio. (Art. 14)

INDICE

ART. 1	DESTINATARI	pag. 3
ART. 2	REQUISITI ECONOMICI	pag. 3
ART. 3	REQUISITI DI MERITO	pag. 5
ART. 4	CONVERSIONI BORSA	pag. 8
ART. 5	PREMIO DI LAUREA	pag. 9
ART. 6	DURATA E CONCESSIONE DEI BENEFICI	pag. 10
ART. 7	CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICAZIONE	pag. 11
ART. 8	STANZIAMENTO E RIPARTIZIONE BORSE DI STUDIO	pag. 12
ART. 9	IMPORTI BORSA DI STUDIO	pag. 13
ART. 10	MODALITA' PER CONCORRERE E SCADENZA	pag. 14
ART. 11	RICORSI ED ESITO DEL CONCORSO	pag. 14
ART. 12	MODALITA' DI PAGAMENTO	pag. 15
ART. 13	CAUSE DI DECADENZA – ESCLUSIONE	pag. 16
ART. 14	REVOCA MATRICOLE	pag. 16
ART. 15	CLASSIFICAZIONE DEGLI STUDENTI (Sede, Pendolari, Fuori Sede)	pag. 17
ART. 16	DISPOSIZIONI PER STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI	pag. 19
ART. 17	SERVIZI ABITATIVI	pag. 21
ART. 18	TRASFERIMENTI DA ALTRE UNIVERSITA' (richiesta trasferimento pratica borsa)	pag. 23
ART. 19	VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI	pag. 23
ART. 20	INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI	pag. 24
ART. 21	TASSA ERSU ED ESONERO TASSE DI ISCRIZIONE	pag. 24
ART. 22	SERVIZI PRESSO LE SEDI DECENTRATE	pag. 25

BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E SERVIZI ABITATIVI A.A. 2016/2017

Art. 1 - Destinatari

In applicazione del D.P.C.M. del 9 aprile 2001 hanno titolo a concorrere, limitatamente al conseguimento del primo titolo per ciascun livello di studio, gli studenti in possesso dei requisiti di reddito e di merito che s'iscrivono, per l'anno accademico 2016/17, entro i termini previsti dalle rispettive Istituzioni a:

1. **Corsi di laurea triennale (1° livello);**
2. **Corsi di laurea magistrale a ciclo unico** (Architettura - Farmacia - C.T.F. – Giurisprudenza - Medicina e Chirurgia - Odontoiatria - Medicina Veterinaria);
3. **Corsi di laurea magistrale/specialistica (2° livello);**
4. **Scuole di specializzazione (3° livello)**, ad eccezione di quelle dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 368;
5. **Dottorati di ricerca (3° livello)**, attivati ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998 n. 210, se non beneficiari di Borsa di Studio di cui al D.M. del 30/04/99 n. 224/99;
6. **Accademia di Belle Arti;**
7. **Conservatorio di Musica;**
8. **Istituto Superiore di Scienze Religiose - ISSR di Tempio Pausania OT;**

Agli studenti detenuti che concorrono al bando borsa di studio si applicano le norme generali previste dallo stesso ad eccezione della classificazione dello status (fuori sede, pendolare e in sede). Tali studenti sono infatti considerati sempre in sede salvo i casi previsti espressamente nell'art. 15.

Art. 2 - Requisiti economici

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) per il **Diritto allo studio universitario** di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n° 159 e del Decreto del Ministero del Lavoro del 7 novembre 2014.

L'Attestazione ISEE deve fare riferimento alle "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" e la data di emissione non deve essere antecedente al **16 gennaio 2016** (vedi Art. 10).

Per l'attribuzione delle borse di studio viene inoltre considerato **ISPE** (l'Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente) calcolato dividendo l'**ISP** (Indicatore della Situazione Patrimoniale) per il **VSE** (valore della scala di equivalenza).

Per l'accesso ai benefici gli Indicatori del nucleo familiare dello studente non dovranno superare i seguenti limiti:

ISEE per il diritto allo studio: € 20.000,00	ISPE: € 50.000,00
---	--------------------------

Per il corrente anno accademico tutti gli studenti **hanno l'obbligo** di presentare la documentazione ISEE per il Diritto allo Studio. Gli studenti che avessero presentato un ISEE ordinario o un ISEE con annotazioni saranno ammessi con riserva in graduatoria e verrà loro sospeso il pagamento della borsa sino all'integrazione della documentazione (Vedi Art. 7).

Studente indipendente

Lo studente fa nucleo familiare a sé, ed è considerato indipendente se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in un immobile non di proprietà di un suo membro. Si precisa che non sono ritenute valide le residenze stabilite in immobili di parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni, fratelli) e gli immobili di cui anche una quota, pari o superiore al 50%, sia di proprietà di un componente della famiglia di origine;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. In quest'ultimo caso lo studente dovrà presentare la situazione reddituale relativa agli ultimi due anni.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti il nucleo familiare dello studente sarà integrato con quello della famiglia di origine.

I genitori dello studente richiedente non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare ad eccezione di casi specifici previsti nel D.P.C.M. n° 159/13.

La fattispecie di studente indipendente si applica anche a studenti coniugati, conviventi e/o separati.

Relativamente agli studenti coniugati, si specifica che il limite di reddito di € 6.500,00 può essere raggiunto cumulando i redditi del coniuge.

Lo studente che ritiene di possedere i requisiti su specificati per essere considerato come "studente indipendente" deve altresì compilare e allegare alla domanda, l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale.

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca, è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini IRPEF, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

Studente straniero

Nelle more di ulteriori disposizioni ministeriali che chiariscano nell'ambito dell'applicazione del DPCM 159/13, le modalità di calcolo dell'ISEE allo studente straniero il cui nucleo familiare risiede, percepisca redditi e/o possieda patrimoni all'estero, l'Ente adotterà per questa categoria di utenti **l'ISEE parificato che tiene conto dei redditi e patrimoni prodotti all'estero dello studente straniero con il nucleo familiare all'estero**. Per l'elaborazione dell'ISEE parificato lo studente dovrà seguire le indicazioni specificate nell'allegato A del presente bando e consegnare al Settore Diritto allo Studio l'ISEE parificato entro il 15/01/2017.

Art. 3 - Requisiti di merito

MATRICOLE

Sono matricole gli studenti che nell'a.a. 2016/17 s'iscrivono per la prima volta al primo anno di un corso di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale (2° livello) e specialistica/dottorato (3° livello).

I benefici sono attribuiti sulla base del requisito economico e il requisito di merito è valutato ex-post (vedi Art.14). In caso di rinuncia agli studi e re-immatricolazione ad un nuovo corso di laurea lo studente, che avesse già beneficiato di borsa di studio come primo anno, sarà escluso dal concorso per lo stesso anno a meno che non provveda alla restituzione della borsa.

Gli studenti che non si iscriveranno entro i termini previsti **perderanno** il diritto ai benefici e dovranno restituire l'importo corrispondente al valore dei servizi eventualmente goduti, tramite versamento a favore dell'ERSU di Sassari presso qualunque Agenzia della Banca Unicredit.

Non verranno accolte immatricolazioni pervenute oltre i termini di cui sopra. Le immatricolazioni oltre i termini saranno prese in considerazione esclusivamente solo per i casi debitamente documentati dall'Università e in presenza di fondi sufficienti.

Matricole 1° Livello - laurea triennale, laurea magistrale a ciclo: Sono matricole di 1° livello gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurea e gli studenti che, all'apertura del bando di concorso 11/07/16, non hanno ancora effettuato l'iscrizione e ottenuto il numero di matricola. Tali studenti possono fare la domanda di borsa come **“Matricole non iscritte”**.

In questo caso l'Ersu attribuirà un numero di matricola provvisorio con la seguente codifica “900...”. Lo studente una volta ricevuto il numero di matricola dall'Università dovrà comunicarlo all'Ersu attraverso la procedura online per certificare l'avvenuta iscrizione entro i termini previsti dal bando di concorso.

Sono esclusi da questa procedura le **“matricole non iscritte”** dell'Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica in quanto saranno gli stessi Istituti universitari a trasmettere all'Ersu l'avvenuta immatricolazione.

Matricole 2° Livello - laurea magistrale: Sono matricole di 2° livello gli studenti che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale e che hanno uno dei seguenti requisiti:

a) **titolo di laurea di 1° livello**

Possono fare domanda come “matricole iscritte” se in possesso del numero di matricola, o come “matricole non iscritte” se non ancora immatricolate al momento della compilazione online della domanda di borsa di studio;

b) **almeno 150 crediti conseguiti entro il 10 agosto 2016**

Possono fare domanda come **“Matricole non iscritte”** gli studenti, **in possesso di 150 crediti**, che prevedono di laurearsi al 1° livello entro il **31 marzo 2017** e che s'iscrivono, per l'a.a. 2016/2017, alla laurea magistrale. Se in possesso dei requisiti economici previsti dal bando, verranno inseriti nella graduatoria delle matricole di 2° livello con **situazione sospesa** in attesa dell'effettiva iscrizione. Tali studenti dovranno comunicare all'Ufficio Diritto allo Studio, tramite procedura online, numero di matricola.

Matricole delle Scuole di specializzazione e dottorati (3° livello).

Possono fare domanda come matricole di 3° livello gli studenti iscritti ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza alcun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima

iscrizione. Gli studenti devono dichiarare su modulo predisposto dall'Ente di non essere vincitori di altra borsa di studio. In assenza di tali comunicazioni l'eventuale borsa e servizi ad esse connessi saranno sospesi.

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

L'anno d'iscrizione è calcolato tenendo conto dell'anno accademico in cui lo studente si è iscritto per la prima volta ad un corso come di seguito specificato:

Livello	Corso di studio	Anno di prima immatricolazione
1°	Laurea triennale Laurea magistrale a ciclo unico	Anno accademico in cui ci si è immatricolati per la prima volta presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore.
2°	Laurea magistrale	Anno accademico in cui ci si è immatricolati a tale corso presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano, dopo il conseguimento di una laurea triennale.
3°	Scuole di specializzazione Dottorato di ricerca	Anno accademico in cui ci si è immatricolati a tale corso presso una qualsiasi Università presente sul territorio italiano, dopo il conseguimento di una laurea a ciclo unico o magistrale.

Il numero minimo dei crediti richiesti per la borsa di studio è specificato di seguito:

UNIVERSITÀ

Corso di laurea triennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno	1° anno FC
Crediti richiesti	-	25	80	135

Corso di laurea magistrale a ciclo unico

Anno di corso	1° anno	2° anno	3°anno	4°anno	5°anno	6°anno e 1° anno FC	1° anno FC
Crediti richiesti	-	25	80	135	190	245	300

Corso di laurea magistrale/biennale (2°livello)

Anno di corso	1° anno	2° anno	1°FC
Crediti richiesti	-	30	80

ACCADEMIA/CONSERVATORIO

Corso di laurea triennale

Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno
Crediti richiesti	-	25	80

Biennio specialistico (2°livello)

Anno di corso	1° anno	2° anno
Crediti richiesti	-	30

Per tutti i corsi di laurea magistrale/biennale, tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

CREDITI FORMATIVI NON RICONOSCIUTI AI FINI DELLA BORSA

Per tutti i corsi di studio **non saranno considerati** i crediti formativi relativi a:

1. esami solo parzialmente convalidati che richiedono una ulteriore integrazione di crediti formativi per la votazione finale;
2. moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
3. tirocini formativi non ancora conclusi alla data del 10 agosto 2016;
4. crediti relativi ai corsi integrati se non sono stati sostenuti nella loro completezza ossia al termine dell'ultimo modulo utile;
5. crediti in esubero (in sovrannumero o fuori piano di studio) cioè quelli non utili al conseguimento del titolo;
6. crediti relativi a esami convalidati da precedente carriera per la quale è stata fatta una rinuncia agli studi;
7. corsi singoli;
8. Per gli studenti impegnati in programmi di mobilità internazionale (ERASMUS o simili) saranno considerati i crediti convalidati dalla delibera del Dipartimento di appartenenza anche se richiedono un'integrazione. In attesa della convalida lo studente sarà collocato nella graduatoria come **"ammesso con riserva"** (vedi art. 7).

"BONUS"

Per il conseguimento dei requisiti di merito lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

ISCRITTI A:		BONUS
Laurea triennale o Laurea Magistrale a ciclo unico	Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 2° anno accademico	5 crediti
	Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il 3° anno accademico	12 crediti
	Se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi al 3° anno accademico	15 crediti

Nel caso in cui lo studente utilizzi parzialmente il bonus, la quota del "bonus" non utilizzata nell'anno di riferimento potrà essere utilizzata in quelli successivi. Tale disposizione si applica anche in caso di utilizzo del bonus in carriere precedenti.

ISCRITTI A:		BONUS
Laurea magistrale (2° livello)	Lo studente iscritto agli anni successivi può utilizzare il bonus se non fruito nel corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico.	15 crediti

Tale **“bonus”** non può essere calcolato per il raggiungimento dei 150 crediti necessari per l'accesso.

Qualora lo studente, nella laurea triennale, abbia utilizzato parzialmente il *bonus* potrà utilizzare la quota del *bonus* rimasta nella laurea magistrale (2° livello).



I “bonus” non sono cumulabili tra loro.

Es.: lo studente che chiede di usare il “bonus” per il raggiungimento del requisito di merito per il 2° anno avrà diritto ad un “bonus” totale di 5 crediti per tutto il corso di laurea, quello che decide di usarlo per il 3° anno avrà diritto ad un “bonus” totale di 12 crediti.

Pertanto se lo studente utilizza 3 crediti di “bonus” per il 2° anno avrà diritto ad utilizzare solo i restanti 2 crediti per tutto il corso di laurea.

Se uno studente è iscritto alla laurea magistrale (2° livello) e ha utilizzato per la laurea triennale 2CFU su 12CFU a disposizione per il 3° anno ha un totale residuo, per la magistrale, di 10CFU.

Definizione di passaggio e/o trasferimento di corso

Per tutti gli studenti l'anno di corso considerato per l'ammissione e l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione **all'anno di prima iscrizione**, anche in caso di **passaggio** di corso di laurea, abbreviazione di corso di laurea o **trasferimento** da altra Università.

Il **passaggio** o il **trasferimento** di corso di laurea dello stesso livello o di Università non azzerà l'anzianità della carriera universitaria, questa è annullata solo nel caso di **rinuncia agli studi**. Si specifica che nel caso di rinuncia agli studi non verranno presi in considerazione esami convalidati dalla precedente carriera e sarà considerato ai fini della borsa l'anno di nuova iscrizione.

Gli studenti in possesso di laurea triennale che si iscrivono a una laurea magistrale a ciclo unico potranno usufruire dei benefici esclusivamente a partire dal 4° anno della laurea magistrale a ciclo unico. L'Ersu considererà gli studenti al 4° anno indipendentemente dall'anno in cui vengono collocati dall'Università. Nel caso di passaggio di corso o trasferimento saranno riconosciuti validi solo i crediti riconosciuti nel nuovo corso di laurea nel quale lo studente risulta immatricolato e per il quale concorre nell'anno accademico 2016-2017, i crediti verranno riconosciuti sulla base della delibera del Dipartimento e in attesa della convalida lo studente sarà collocato in graduatoria in situazione sospesa

Es.: se lo studente effettua il passaggio dal 3° anno del corso di Odontoiatria al 2° di Medicina, ai fini della borsa di studio sarà considerato come iscritto ad un 3° anno di Medicina e dovrà pertanto essere in possesso, nel corso in cui ha effettuato il passaggio dei relativi crediti, vale a dire **80**. **Pertanto se a seguito del passaggio di corso l'Università convalida allo studente crediti inferiori a 80 questo verrà escluso dall'attribuzione di borsa/servizi.**

Gli studenti che hanno in corso procedure di passaggio/trasferimento di corso sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all'Ersu.

Art. 4 – Conversioni borsa

a) Conversione borsa da laurea triennale a laurea magistrale (2° livello)

Lo studente che concorre come ultimo semestre (1° FC) e risulta **“beneficiario”** di borsa di studio per l'a.a. 2016/17 che, conseguita la laurea triennale, si iscrive, per il medesimo anno accademico, ad un corso di laurea magistrale (2° livello) può chiedere, entro 15 giorni dal

conseguimento della laurea, che la borsa di studio sia convertita in borsa per matricole di 2° livello. L'accoglimento della richiesta di borsa e/o di posto alloggio è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti economici, alla disponibilità finanziaria e alla disponibilità dei posti alloggio. Per l'inserimento in graduatoria si farà riferimento alla graduatoria definitiva borse di studio: **primo anno laurea magistrale (2° livello)**. In caso di mancanza di disponibilità finanziaria da parte dell'Ente lo studente, pur avendo il requisito economico, risulterà come "Idoneo non beneficiario". **Servizio Abitativo**: se lo studente è beneficiario di alloggio come 1° anno fuori corso decade dal "beneficio" e dovrà lasciare la struttura abitativa non appena conseguita la laurea e comunicare all'Ente il conseguimento della stessa.

b) Conversione di borsa in Premio di Laurea

Lo studente "**beneficiario**" di borsa di studio come ultimo semestre che consegue il titolo di laurea entro il 31 marzo 2017 è **tenuto** a darne comunicazione all'Ente, su modulo predisposto, che provvederà a convertire l'importo erogato in premio di laurea. Non è ammesso ai benefici del presente bando lo studente che alla data del 28 ottobre 2016 (data di pubblicazione delle graduatorie definitive) ha concluso la carriera universitaria.

c) Conversione borsa da laurea triennale a laurea magistrale a ciclo unico

Lo studente iscritto al 3° anno che ottiene la borsa di studio per l'ultima semestralità (1° f.c.) e **ottiene il passaggio** ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico può chiedere, non appena in possesso dei documenti necessari, che la borsa semestrale ottenuta sia convertita in borsa annuale per il 4° anno del corso di studi per il quale ha ottenuto il passaggio.

Per ottenere tale conversione, oltre ad allegare alla richiesta la documentazione relativa al reddito, dovrà produrre apposita documentazione dalla quale risulti che dei crediti conseguiti alla data 10 agosto 2016 ne è stato convertito un numero sufficiente a mantenere il possesso del merito borsa e/o alloggio nel nuovo corso di studi.

L'accoglimento della richiesta conversione borsa è legata alla disponibilità finanziaria.

In mancanza del requisito economico di cui all'art. 2 e/o del requisito di merito sopra citato non potrà ottenere la conversione borsa e/o mantenere il posto alloggio.

Art. 5 - Premio di laurea

Possono richiedere il Premio di Laurea **solo ed esclusivamente** gli studenti "**Beneficiari**" di borsa di studio nei seguenti anni accademici:

1. A.A. 2015/16 se regolarmente iscritti all'ultimo anno che si laureano entro la durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti:
 - Sessione estiva: scadenza presentazione domanda 9 settembre 2016 – pagamento entro il 17 ottobre 2016;
 - Sessione autunnale: scadenza presentazione domanda 10 gennaio 2017 – pagamento entro il 15 febbraio 2017;
 - Sessione straordinaria: scadenza presentazione domanda 10 maggio 2017 – pagamento entro il 15 giugno 2017.
2. A.A. 2016/17 se regolarmente iscritti all'ultimo anno che si laureano entro la durata legale prevista dai rispettivi ordinamenti:
 - Sessione estiva: scadenza presentazione domanda 11 settembre 2017 – pagamento entro il 16 ottobre 2017;

- Sessione autunnale: scadenza presentazione domanda 10 gennaio 2018 – pagamento entro il 15 febbraio 2018;
- Sessione straordinaria: scadenza presentazione domanda 10 maggio 2018 – pagamento entro il 15 giugno 2018.

Si fa presente che nel caso di risorse insufficienti si procederà a pagare gli studenti secondo l'ordine delle sessioni di laurea di ciascun anno:

1. Sessione estiva;
2. Sessione autunnale;
3. Sessione straordinaria.

Nel caso le risorse siano insufficienti a coprire la totalità dei richiedenti relativi alla scadenza di una sessione di laurea si terrà conto dei seguenti criteri:

- Voto di laurea;
- Media voti;
- ISEE.

Lo studente beneficiario di borsa di studio annuale che dovesse laurearsi in anticipo rispetto alla durata legale del corso, se regolarmente iscritto all'ultimo anno per l'a.a 2016-2017, percepirà l'intera borsa di studio e potrà fare domanda di premio di laurea secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 6 - Durata e concessione dei benefici

Gli studenti possono ottenere i benefici limitatamente al primo titolo per ciascun livello di studio per un periodo di tempo massimo, calcolato dall'anno di prima iscrizione, pari a:

- **Laurea triennale (1° livello):** per un periodo di sette semestri, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;
- **Laurea magistrale a ciclo unico:** per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;
- **Laurea magistrale (2° livello):** per un periodo di cinque semestri, limitatamente ai servizi abitativi per un ulteriore semestre;
- **Scuole di specializzazione e dottorati di ricerca (3° livello):** per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- **Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica:** per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.



La laurea vecchio ordinamento è fatta convenzionalmente corrispondere alla laurea magistrale (titolo di secondo livello, così come la laurea magistrale a ciclo unico) e consente di concorrere alla borsa di studio e/o posto alloggio limitatamente al conseguimento della specializzazione o del dottorato di ricerca (titoli di terzo livello).

Si fa presente che i benefici possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di studio a prescindere dall'Istituzione universitaria nella quale sono stati conseguiti (Conservatorio, Accademia e Università).

Casi particolari

1. Nel caso di interruzione degli studi dovuta a svolgimento di servizio militare di leva o del servizio civile, a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente documentate e per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio, il periodo di interruzione, **se riconosciuto formalmente dall'Università**, non viene preso in considerazione ai fini della valutazione della carriera e del merito.
2. In caso di rinuncia agli studi e di nuova immatricolazione lo studente richiedente potrà concorrere, come nuova matricola, a condizione che non abbia già usufruito dei benefici, per lo stesso anno di corso, e che non abbia esami convalidati dalla precedente carriera.

Art. 7 – Criteri per la formulazione delle graduatorie e pubblicazione

Graduatoria Matricole

Per gli iscritti al 1° anno le graduatorie verranno formulate in modo crescente sulla base dell'ISEE e distinte nel seguente modo:

1. Laurea triennale e laurea magistrale a ciclo unico (1° livello);
2. Laurea magistrale (2° livello);
3. Scuola di specializzazione e dottorato (3° livello);
4. Accademia di Belle Arti;
5. Conservatorio di Musica.

Graduatoria anni successivi al primo

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi verranno redatte apposite graduatorie distinte per anno di corso e corso di studi, valutando prioritariamente i crediti conseguiti e successivamente la media dei voti riportati.

In caso di parità la posizione in graduatoria è determinata dall'ISEE.

Per gli iscritti ad anni successivi dei corsi di specializzazione e dottorati di ricerca verrà formulata una graduatoria unica ordinata in modo crescente sulla base dell'ISEE.

Pubblicazione graduatorie

Le graduatorie del concorso saranno pubblicate sul sito dell'Ente www.ersusassari.it e saranno consultabili presso gli Uffici del Settore Diritto allo Studio.

Dette modalità di pubblicazione valgono, a tutti gli effetti, come comunicazioni ai partecipanti:

Graduatorie provvisorie Borsa/Alloggio 15/09/2016

Graduatorie definitive Alloggio 03/10/2016

Graduatorie definitive Borsa 28/10/2016

Nelle graduatorie definitive gli studenti saranno considerati:

- **Beneficiari:** quando lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ed ha diritto ad usufruire degli benefici richiesti.
- **Idoneo non beneficiario:** quando lo studente possiede i requisiti richiesti dal bando ma non può usufruire dei benefici per insufficienza delle risorse disponibili;
- **Esclusi:** quando lo studente non possiede i requisiti previsti dal bando o non ha presentato la domanda nei termini e nelle modalità previste dal bando;
- **Ammessi con riserva**

Quando lo studente è in una situazione sospesa che ritiene un ulteriore accertamento da parte degli uffici. I motivi per i quali lo studente può avere l'ammissione con riserva sono i seguenti:

- Attesa convalida esami Erasmus;
- Trasferimento/passaggio – attesa convalida esami;
- ISEE Ordinario;

- ISEE con annotazioni;
- Studente non ancora immatricolato;
- Studenti Stranieri – mancata presentazione dell'ISEE parificato;
- Studente sottoposto ad accertamento.

Art. 8 - Stanziamento e ripartizione borse di studio

Lo stanziamento pari ad **€ 6.587.021,00** della borsa di studio è costituito dai seguenti fondi:

- Gettito della tassa regionale pari a: € 986.500,00
- Fondi regionali pari a: € 1.050.000,00
- Fondo integrativo statale pari a: € 2.380.721,00
- Contributo della Fondazione Banco di Sardegna pari a: € 200.000,00
- PO FSE 2014/2020 € 1.969.800,00

Di cui **€ 97.427,00** quota riservata ai disabili mentre il restante finanziamento pari a **€ 6.489.594,00** è così suddiviso:

Descrizione	Università	Accademia di Belle Arti	Conservatorio
Somma destinata di cui:	€ 6.230.580,00	€ 206.736,00	€ 52.278,00
Matricole (pari al 30% dello stanziamento)	€ 1.869.174,00	€ 62.021,00	€ 15.683,00
Anni successivi (pari al 70% dello stanziamento)	€ 4.361.406,00	€ 144.715,00	€ 36.595,00

Tale somma potrà essere incrementata in relazione al reperimento di nuove risorse e sarà ripartita, in proporzione al numero delle domande pervenute l'anno precedente.

Le somme destinate alle matricole vengono ulteriormente ripartite per 1°, 2° e 3° livello sulla base del peso percentuale degli idonei presenti nelle graduatorie definitive.

Le somme destinate agli anni successivi vengono ulteriormente ripartite per anno di corso di laurea sulla base del peso percentuale degli idonei presenti nelle graduatorie definitive, garantendo l'attribuzione di almeno una borsa di studio per ciascun anno di corso di studio.

Lo stanziamento potrà essere incrementato in relazione al reperimento di nuove risorse e sarà ripartito secondo i criteri del presente articolo. Lo scorrimento delle graduatorie avverrà solo nel caso di ulteriori stanziamenti, mentre non si procederà allo scorrimento della graduatoria nel caso di rinunce e revoche avvenute dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive e nel corso dell'anno. Lo stanziamento previsto nel presente articolo è comprensivo del finanziamento del PO FSE 2014-2020 così come previsto dalla delibera della Giunta Regionale n° 39/4 del 30/06/2016. La delibera prevede altresì stabilisce di utilizzare prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il Diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo Integrativo statale e infine le risorse PO FSE 2014-2020.

I contributi della Fondazione di Sardegna verranno utilizzati per gli studenti idonei non beneficiari che non dovessero avere copertura dal finanziamento statale e regionale.

Art. 9 - Importi borsa di studio

La borsa di studio è corrisposta in denaro e servizi, da fruire entro l'anno accademico.

L'importo della borsa in denaro resterà, comunque, invariato anche nel caso di non fruizione dei pasti, nel seguente modo:

Status degli studenti e valore borsa	Servizio Abitativo (valore € 1.275,00)	Servizio Mensa (valore € 481,00)	Importo massimo in denaro	Importo minimo in denaro
Fuori sede € 3.778,00	Posto alloggio	240 pasti	€ 2.022,00	€ 1.011,00
Fuori sede € 3.778,00		240 pasti	€ 3.297,00	€ 1.648,00
Pendolare € 2.134,00		120 pasti 1 pasto giornaliero	€ 1.894,00	€ 947,00
Sede € 1.459,00		1 pasto giornaliero	€ 1.459,00	€ 729,00

- L'importo massimo della borsa in denaro viene corrisposto agli studenti il cui ISEE sia uguale o inferiore a € 13.333,00 (pari a 2/3 del limite indicato nei Requisiti di Reddito). Per l'ISEE superiore la borsa in denaro viene proporzionalmente ridotta fino alla metà dell'importo. L'Ente si riserva di rivedere gli importi nel caso di modifiche di legge o regolamenti.
- L'importo della borsa di studio per i vincitori di borsa semestrale è pari al 50% degli importi indicati nella tabella.
- Lo studente che beneficia della borsa di importo ridotto, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione entro il 31 maggio 2017 per ottenere un aumento del suo importo. art. 9 comma 8 del DPCM.
- Lo studente che presenta domanda di servizi abitativi e borsa di studio e successivamente **intende rinunciare all'alloggio**, dovrà inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine previsto per i ricorsi contro la graduatoria provvisoria. In caso di rinuncia successiva l'importo della borsa di studio, assegnato nella graduatoria definitiva, resterà comunque invariato.
- Gli studenti beneficiari di borsa di studio che diventano titolari di posto alloggio nel corso dell'anno conserveranno la borsa assegnata ma saranno tenuti al pagamento della retta per il periodo di fruizione dell'alloggio, in ragione di € **116,00** mensili, indipendentemente dalla tipologia della camera.
- Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione delle matricole cui si applica l'importo più basso delle tariffe in vigore.
- Nelle sedi decentrate, nel caso non sia attivato il servizio di ristorazione, verrà riconosciuto ai beneficiari di borsa di studio l'equivalente in denaro della trattenuta mensa pari a € 481,00 per gli studenti fuori sede ed € 240,00 per gli studenti pendolari. Non verrà riconosciuto alcun rimborso in denaro agli studenti in sede.

Art. 10 - Modalità per concorrere e scadenza

La richiesta di partecipazione al concorso dovrà essere inviata **esclusivamente on line** collegandosi al sito Internet dell'Ente: www.ersusassari.it dall' **11/07/2016** al **31/08/2016** – ore **13:00**.

Ultimata la procedura di compilazione e di invio della domanda lo studente dovrà stampare e conservare una copia, contenente il numero di pratica ed i dati inseriti.

Gli studenti dovranno **sottoscrivere** la domanda **pena l'esclusione** dai benefici entro il **22/09/2016**, data di scadenza dei **ricorsi**.

Gli studenti possono optare per una delle seguenti modalità per la presentazione della domanda:

1. consegnare la domanda sottoscritta, esibendo e/o allegando un documento di identità valido, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Via Coppino 18 Sassari, o presso le Sedi decentrate di Olbia – Oristano e Nuoro, laddove siano attivi gli sportelli decentrati ERSU o convenzionati;
2. inviare per posta (farà fede la data del timbro postale) la domanda sottoscritta, allegando la fotocopia di un documento di identità valido, all'Ufficio di Via Coppino 18 - 07100 Sassari.
3. Inviare per posta certificata al seguente indirizzo dirittoallostudio@pec.ersusassari.it. Si ricorda che la suindicata casella è abilitata a ricevere comunicazioni **esclusivamente** da altre caselle PEC.

Documenti da allegare alla domanda: al momento della **sottoscrizione** **pena l'esclusione dai benefici**:

- copia dell'attestazione ISEE con specifico riferimento alle "prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" o ISEE ordinario non antecedente al **16 gennaio 2016**. **Per coloro che hanno dichiarato nella domanda online solo il numero di protocollo del CAF:** allegare oltre all'attestazione ISEE anche la copia della Ricevuta attestante la presentazione della DSU nella quale è presente il numero di protocollo del CAF che ha predisposto la relativa certificazione.
- copia di un documento d'identità (solo se inviato a mezzo posta o consegnato a mano tramite terzi).
- lo studente autonomo dovrà allegare anche il modulo relativo ai requisiti di studente indipendente reperibile sul sito istituzionale.
- Lo studente iscritto alla Scuola di specializzazione o dottorato di ricerca dovrà allegare apposito modulo che attesti la non titolarità di altre borse di studio.

Art. 11- Ricorsi ed esito del concorso

Entro il **15/09/2016** verranno pubblicate le graduatorie provvisorie che potranno essere consultate presso gli uffici del Diritto allo Studio in Via Coppino, 18 e nel sito www.ersusassari.it.

Gli studenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati riportati nelle graduatorie provvisorie ed a segnalare all'Ufficio del Diritto allo Studio o sedi decentrate, dal **15/09/2016** al **22/09/2016** **periodo dei ricorsi**, eventuali **istanze di riesame per la correzione di errori materiali o inesattezze ed eventuali aggiornamenti** (ottenimento di altra borsa di studio, trasferimento ad altra Università, rinuncia agli studi, mancata iscrizione, conseguimento laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2016/2017 ecc.). **Nel caso in cui le modifiche dovessero riguardare i requisiti economici/patrimoniali dovrà essere allegata nuova attestazione ISEE.**

Il beneficio indebitamente percepito in carenza di segnalazione delle inesattezze sarà revocato, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi goduti dovranno essere restituiti.

I ricorsi amministrativi avverso le graduatorie definitive, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili in prima istanza al Tribunale Amministrativo Regionale ed in seconda istanza al Consiglio di Stato, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 12 - Modalità di pagamento

Il pagamento della borsa di studio sarà effettuato, **fatto salvo l'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna**, in due rate semestrali pari al 50% dell'ammontare del beneficio:

- **1° rata:** entro il **31/12/2016**;
- **2° rata:** entro il **30/06/2017**.

Per gli studenti che devono riscuotere rate di importo uguale o superiore a € 1.000,00 è **obbligatorio** essere in possesso di un codice IBAN **intestato o cointestato** allo studente beneficiario (D.L. n. 201 del 6/12/2011 convertito con Legge n. 214 del 22/12/2011).

Gli studenti dovranno indicare il codice iban della Carta prepagata multi servizi Banco di Sardegna – Uniss – Ersu o in mancanza di questa un codice iban di una carta prepagata purché a loro intestata.

Per importi inferiori a € 1.000,00 il pagamento in contanti sarà disponibile presso tutti gli sportelli del gruppo bancario Unicredit.



Si ricorda che il codice IBAN dovrà essere comunicato esclusivamente attraverso la procedura on-line entro il 15/11/2016 per il pagamento della prima rata.

Qualora il codice iban indicato dallo studente risulti errato, o il conto risulti intestato a persona diversa dallo studente beneficiario, l'Ente non sarà responsabile di eventuali ritardi nei pagamenti e l'eventuale penale applicata dalla Tesoreria per la riemissione del mandato sarà addebitata allo studente. Lo studente che riscontra difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a suo nome, deve darne tempestiva segnalazione scritta recandosi allo sportello diritto allo studio o tramite l'email dirstudio@ersusassari.it.

Matricole di 1° e 2° livello: agli studenti iscritti al 1° anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale (2° livello) la seconda rata verrà erogata dopo il conseguimento di almeno 20 crediti, da sostenersi entro il **30 novembre 2017**, debitamente autocertificati, al Settore Diritto allo Studio, su modulo predisposto dall'Ente. **In assenza del raggiungimento dei 20 crediti la borsa di studio sarà revocata secondo le modalità indicate nell'Art. 14.**

Matricole di 3° livello: agli iscritti al 1° anno delle scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, la prima rata della borsa di studio verrà erogata a seguito della comunicazione del numero di matricola da parte della Segreteria studenti della Scuola di Specializzazione. La seconda rata entro il 30/06/17.

Mandati: L'Ente provvederà a pubblicare nella sezione Mandati del sito www.ersusassari.it gli elenchi nominativi dei pagamenti.

Sospensione pagamenti: saranno sospesi i pagamenti agli studenti che:

- non hanno inserito online il numero di matricola (solo per le matricole di 1° e 2° livello dell'Università di Sassari);
- non hanno inserito online del codice iban di conto bancario/postale non intestato allo studente beneficiario di borsa per un importo uguale o superiore a € 1.000,00;
- hanno accertamenti in corso e/o sono ammessi con riserva.

Mancata riscossione della borsa

Qualora lo studente non provveda alla riscossione dei pagamenti effettuati dall'Ente entro il 30/06/17, lo studente sarà dichiarato decaduto dalla concessione del relativo beneficio con provvedimento del Dirigente del Servizio. Sarà altresì dichiarato decaduto dal beneficio lo

studente che alla stessa data non abbia provveduto a comunicare all'Ente i dati bancari, secondo le disposizioni del presente articolo, nel caso la somma non possa essere riscossa per cassa.

Art. 13 - Cause di decadenza – esclusione

- Il diritto ai benefici attribuiti dall'Ente decade nel caso di rinuncia agli studi, di trasferimento ad altra Università nel corso dello stesso anno accademico, se precedente al 30/7/2017, nel caso di mancata iscrizione all'Università e nel caso in cui lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione.
- Lo studente che effettua passaggio/trasferimento di corso dopo la presentazione della domanda di borsa di studio e a seguito di detto passaggio/trasferimento non ottiene la convalida dei crediti sufficienti per il mantenimento del beneficio decade dal beneficio medesimo e se ha già percepito somme o usufruito di servizi dovrà provvedere alla restituzione del beneficio goduto.
- Lo studente beneficiario di borsa di studio semestrale che consegue la laurea entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2015/16 decade dal beneficio per mancanza del requisito di iscrizione all'a.a. 2016/17 e deve effettuare la restituzione della somma riscossa e dell'equivalente in denaro dei servizi eventualmente fruiti, previa comunicazione all'Ufficio Diritto allo Studio dell'avvenuto conseguimento del titolo. Può richiedere, su modulo predisposto, che la quota monetaria semestrale già percepita sia convertita in premio di laurea [(vedi art. 4 lettera b)]. Sono comunque esclusi dal presente bando gli studenti che alla data del 31/10/2016 hanno concluso la carriera universitaria.
- La borsa di studio è incompatibile con altre borse o contributi in denaro a qualsiasi titolo attribuiti ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Lo studente legittimato a godere di più forme di assistenza è tenuto ad esercitare l'opzione.
- Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei confronti dell'ERSU, salvo che lo studente abbia provveduto a saldare il debito entro i termini dei ricorsi.
- Non possono presentare domanda di partecipazione al presente bando gli studenti debitori nei confronti della Regione Sardegna e dei suoi Enti strumentali così come previsto dall'art. 14 della L. R. n. 5/2016.

Art. 14 - Revoca matricole

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, la borsa di studio è **revocata** agli studenti iscritti al primo anno di tutti corsi di laurea, di laurea magistrale (2° livello), di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi del Conservatorio di Musica, dell'Accademia di Belle Arti e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose i quali, entro il **30 novembre 2017**, non abbiano conseguito almeno 20 crediti riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Si ricorda che il raggiungimento del merito dovrà essere **dichiarato** all'Ufficio Diritto allo Studio, su modulo predisposto dall'Ente scaricabile dal sito istituzionale www.ersusassari.it).

In caso di **revoca** le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti devono essere restituiti, entro il **31/12/2017**, tramite versamento a favore dell'ERSU di Sassari, da effettuarsi presso qualunque Agenzia dell'Unicredit, indicando la causale del versamento.

Su richiesta motivata potrà essere concessa la restituzione anche in forma rateale.

In casi eccezionali, debitamente documentati, l'ERSU potrà concedere una proroga fino a tre mesi per il conseguimento dei livelli minimi di merito per evitare la restituzione.

A tal fine lo studente dovrà inoltrare richiesta di proroga entro il **10/12/2017**, in tal caso il merito dovrà essere conseguito entro il 28/02/2018.

Agli studenti iscritti al 1° anno, con invalidità non inferiore al 66%, non si applicano i criteri relativi alle condizioni previste per l'erogazione della seconda rata ed alla revoca del beneficio. (Art. 14 comma 7 D.P.C.M. 9 aprile 2001).

Art. 15 - Classificazione degli studenti (sede, pendolari, fuori sede)

Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato come studenti **in sede, pendolari e fuori sede**.

Gli studenti iscritti ai corsi inseriti nell'offerta formativa della sede di Sassari, ma che frequentano come sede prevalente una sede decentrata, saranno considerati in quest'ultima. Per tali studenti sarà richiesta all'Università idonea documentazione attestante la sede frequentata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/01 in linea generale è considerato:

IN SEDE	studente "residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso frequentato"
PENDOLARE	lo studente "residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato" o che comunque non dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede
FUORI SEDE	lo studente "residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato" e che per tale motivo dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture pubbliche o altri alloggi privati per un periodo non inferiore a 10 mesi , compreso fra il 1° settembre 2016 e il 31 ottobre 2017. Gli studenti fuori sede beneficiari di borsa semestrale possono presentare il contratto d'affitto per un periodo non inferiore ai 5 mesi.

Studente straniero: Gli studenti stranieri, la cui famiglia non risiede in Italia, sono comunque considerati Fuori Sede indipendentemente dalla residenza in Italia ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.

Schema riassuntivo per la definizione di studenti in sede e pendolari nelle diverse sedi dell'Ateneo di Sassari

SEDE DI SASSARI	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nel Comune sede dell'Ateneo.	Residenti nei Comuni di: Alghero, Banari, Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Osilo, Ossi, Ploaghe, Porto Torres, Siligo, Sennori, Sorso, Tissi, Torralba, Uri, Usini e le frazioni di Argentiera, Campanedda, Canaglia, La Corte, Palmadula, Tottubella, La Pedraia, Villassunta e Biancareddu
SEDE DI NUORO	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nel Comune di Nuoro e Oliena.	Residenti nei comuni di: Dorgali, Fonni, Galtellì, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana e Sarule.
SEDE DI ORISTANO	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nei Comuni di: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S. Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis e Zeddiani.	Residenti nei Comuni di: Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, San Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Terralba, Tramatzu, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana e Zerfaliu.
SEDE DI OLBIA	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nel Comune di Olbia e Loiri.	Residenti nei comuni di: Arzachena, Berchiddeddu, Golfo Aranci, Monti, Padru, Palau, San Pantaleo, San Teodoro, Sant'Antonio di Gallura e Telti.
SEDE DI TEMPIO	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nei Comuni di Tempio, Aggius, Calangianus, Luras e Nuchis.	Residenti nei Comuni di: Aglentu, Bortigiadas, Luogosanto, Perfugas, S. Antonio di Gallura e Trinità d'Agultu
SEDE DI ALGHERO	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nei Comuni di: Alghero e Olmedo.	Residenti nei Comuni di: Ittiri, Putifigari, Sassari, Uri e Villanova Monteleone.
SEDE DI OZIERI	
IN SEDE	PENDOLARI
Residenti nei Comuni di: Ozieri, Ardara, Ittireddu, Mores, Nughedu S. Nicolò e Pattada.	Residenti nei Comuni di: Anela, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Buddusò, Bultei, Burgos, Bottidda, Bono, Cheremule, Codrongianos, Florinas, Oschiri, Ploaghe, Siligo, Thiesi, Torralba e Tula.

Status di Fuori Sede

Gli studenti residenti in un Comune fuori sede dovranno documentare lo status di fuori sede presentando, entro il **31 gennaio 2017**, su modulo predisposto dall'Ente un'autocertificazione attestante il contratto d'affitto regolarmente registrato, le generalità del locatore, l'ubicazione dell'alloggio, il canone di locazione e la durata del contratto. Gli studenti beneficiari di borsa

semestrale sono tenuti alla presentazione dello status di fuori sede per un periodo non inferiore ai 5 mesi.

L'ERSU provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti.

Si specifica pertanto che gli studenti appartenenti a nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo nella località sede del corso di studi frequentato o che non produrranno l'autocertificazione relativa allo status di fuori sede saranno considerati "**PENDOLARI**".

Per tale ragione l'importo della 2° rata della borsa di studio sarà pari alla differenza fra l'importo spettante come studente "Pendolare" e l'importo già percepito come prima rata.

Gli studenti detenuti: sono considerati sempre come studenti in sede a meno che gli stessi non usufruiscano di misure di semi libertà, in tal caso l'Ente si riserva di valutare le singole posizioni sulla base di documentazione integrativa prodotta dalla Casa Circondariale di riferimento.



Le autocertificazioni dello Status di "Fuori Sede", presentate oltre i termini di scadenza sopra indicati, non saranno prese in considerazione e lo studente verrà considerato pendolare ai fini del calcolo della borsa.

Art 16 - Disposizioni per studenti diversamente abili (art. 14 D.P.C.M. 9 aprile 2001)

Per gli studenti che si iscrivono, per l'a.a. 2016/17, all'Università degli Studi di Sassari, all'Accademia di Belle Arti al Conservatorio di Musica ed all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, che si trovano in situazione di Handicap, di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, i requisiti di merito e di reddito per la partecipazione ai concorsi Borse di Studio e Servizi Abitativi sono i seguenti:

Requisiti di reddito

I requisiti di reddito per l'accesso ai benefici sono quelli indicati nel bando di concorso borse di studio e servizi abitativi incrementati per quanto riguarda l'ISEE così come riportato nella seguente tabella

ISEE: € 23.000,00	ISPE: € 50.000,00
--------------------------	--------------------------

Requisiti di merito

Aver conseguito entro il **10 agosto 2016** il numero di crediti pari a quelli previsti per le borse di studio ed i servizi abitativi, diminuiti del 40 %, così come riportati nelle tabelle riepilogative:

RIEPILOGO REQUISITI DI MERITO A.A. 2016/17							
Corso di studio	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	1° anno fc	2° anno fc
Laurea triennale	15	48	-	-	-	81	114
Laurea magistrale a ciclo unico	15	48	81	114	147	180	213
Laurea magistrale (2° livello)	18	-	-	-	-	48	81

Fruizione e durata dei benefici

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66% è di:

- nove semestri per i corsi di laurea;
- di tredici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata cinque anni);
- di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (durata sei anni);
- di sette semestri per i corsi di laurea magistrale (2° livello).

Il beneficio per il servizio abitativo è incrementato per un ulteriore semestre.

Agli studenti iscritti al primo anno non si applicano i criteri di merito relativi al pagamento della seconda rata e alla revoca del beneficio come previsto dal bando agli artt. 12 e 14.

Premio di laurea

Lo studente che consegna il titolo di studio entro il 1° anno fuori corso ha diritto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, a un'integrazione della borsa pari alla metà dell'importo in denaro ricevuto nel primo anno fuori corso. Lo studente dovrà presentare domanda secondo le modalità previste all'art. 5 del presente bando.

Stanziamiento e Criteri per la formulazione della graduatoria

Lo stanziamento complessivo pari a **€ 97.427,00** verrà ripartito tra Università, Accademia di Belle Arti e Conservatorio di Musica, sulla base del peso percentuale degli idonei delle graduatorie provvisorie. Tale stanziamento verrà poi suddiviso all'interno della singola Istituzione Universitaria attribuendo il 30% dello stanziamento alle matricole e il 70% agli anni successivi.

Verranno redatte due graduatorie:

- per gli studenti iscritti al primo anno verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto in ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare dello studente e infine dello studente più anziano di età;
- per gli iscritti agli anni successivi verrà redatta una graduatoria unica tenendo conto prioritariamente della percentuale di invalidità; in caso di parità si terrà conto del rapporto tra il merito dello studente ed il numero di crediti nella misura di 60 per ogni anno frequentato; il denominatore è aumentato di 10 crediti per il 2° anno fuori corso e di 15 crediti per il terzo anno fuori corso. In caso di ulteriore parità si terrà conto della media degli esami, successivamente dell'ISEE del nucleo familiare ed infine dello studente più anziano di età.

Gli studenti con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, sono esonerati dal pagamento della Tassa Regionale.

Si fa presente che gli studenti interessati parteciperanno prioritariamente nelle graduatorie generali, dove concorrono con il merito e reddito richiesto agli altri studenti, e solo successivamente, in caso di mancata assegnazione di borsa, nelle graduatorie disabili sulla base dei requisiti previsti nel presente articolo.



Le graduatorie disabili saranno consultabili esclusivamente dagli studenti interessati presso l'Ufficio del Diritto allo Studio e nel sito dell'Ente all'indirizzo www.ersusassari.it accedendo alla propria area personale

Si ricorda che gli studenti devono presentare la documentazione con le modalità previste all'art. 10 del presente bando, allegando oltre alla documentazione richiesta nel suddetto articolo anche

copia della certificazione rilasciata dalla Commissione medica dell'Azienda Sanitaria di appartenenza, con l'indicazione del grado di invalidità.

Art. 17 - Servizi abitativi

Al concorso possono partecipare gli studenti considerati Fuori Sede:

1. in possesso dei requisiti di reddito e di merito;
2. non appartenenti a nucleo familiare proprietario di appartamento nella città sede del corso di studio frequentato;
3. non incorsi nella sanzione di revoca del posto alloggio (regolamento alloggio).

Posti messi a concorso

I posti messi a concorso sono complessivamente n. 480

8 posti sono riservati agli studenti con invalidità non inferiore al 66%;

3 posti riservati alla sede di Nuoro (con possibilità di successivo incremento fino a 10 posti).

Per le sedi di Olbia e Alghero i posti saranno messi a disposizione una volta perfezionate le procedure di locazione.

Università: n. 443

matricole: n. 133

anni successivi: n. 310

Accademia di Belle Arti: n. 24

• matricole n. 7

• anni successivi n. 17

Conservatorio di Musica: n. 2

• matricole n. 1

• anni successivi n. 1

Gli alloggi destinati alle matricole vengono ulteriormente ripartiti per 1°, 2° e 3° livello sulla base del peso percentuale degli idonei presenti nelle graduatorie definitive.

Gli alloggi destinati agli anni successivi vengono ulteriormente ripartiti per anno di corso di laurea sulla base del peso percentuale degli idonei presenti nelle graduatorie definitive.

Lo studente che presenta domanda di servizio abitativo e borsa di studio e successivamente **intende rinunciare all'alloggio**, dovrà inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine previsto per i ricorsi contro la graduatoria provvisoria.

In caso di rinuncia successiva l'importo della borsa di studio resterà comunque invariato e sarà effettuata la detrazione prevista per il servizio alloggio.

Importi rette alloggio

L'importo delle rette alloggio è così definito:

1) "Beneficiario" di borsa e "Beneficiario" di alloggio

Verrà corrisposto l'importo della borsa al netto del servizio abitativo (con le trattenute per il servizio stesso, vedi tab. art. 9 Bando).

2) "Idoneo non beneficiario" di borsa e "Beneficiario" di alloggio

L'importo delle rette alloggio è così definito, in base alla fascia di appartenenza:

- **prima fascia:** ISEEU fino a due terzi della soglia di reddito prevista all'art. 2 del presente bando:

- importo mensile camera singola: € 67,00
- importo mensile camera doppia: € 50,00

- **seconda fascia:** ISEEU compreso fra due terzi della soglia di reddito e il limite di riferimento:

- importo mensile camera singola: € 80,00
- importo mensile camera doppia: € 64,00

Qualora gli studenti divenissero successivamente beneficiari di borsa, verrà loro corrisposto l'importo della borsa al netto del servizio abitativo (con le trattenute per il servizio stesso, vedi tab. art. 9 Bando) e gli verranno rimborsate le rette alloggio versate durante i mesi di permanenza.

3) **“Beneficiario” di borsa e “Idoneo non beneficiario” di alloggio:**

Verrà loro corrisposto l'importo della borsa al lordo del servizio abitativo (senza le trattenute per il servizio stesso, vedi tab. art. 9 Bando).

Qualora gli studenti divenissero successivamente beneficiari di alloggio (caso di posti liberi presso le residenze) l'importo delle rette alloggio è definito in € 116,00 al mese.

4) **“Idoneo non beneficiario” di borsa e “Idoneo non beneficiario” di alloggio:**

Qualora gli studenti divenissero successivamente beneficiari di alloggio (caso di posti liberi presso le residenze), l'importo delle rette alloggio è definito in base alla fascia di appartenenza.

Qualora gli studenti divenissero in un secondo tempo beneficiari di borsa, verrà loro corrisposto l'importo della borsa al lordo del servizio abitativo (senza le trattenute per il servizio stesso, vedi tab. art. 9 Bando); lo studente sarà tenuto alla restituzione della differenza tra € 116,00 e il costo relativo alla fascia di appartenenza versato durante i mesi di permanenza.

I titolari di posto alloggio che beneficiano della borsa di studio sono esonerati dal pagamento della retta mensile, ma dovranno versare regolarmente la **cauzione di € 150,00**.

Modalità di assegnazioni

1. Lo studente entrerà in possesso dell'alloggio assegnatogli previa presentazione di un certificato rilasciato dal Medico di base che dovrà attestare l'esenzione da malattie contagiose o comunque pericolose alla vita di comunità;
2. l'assegnazione del posto alloggio ha la durata di un anno accademico. Lo studente ha diritto ad usufruire dell'alloggio per il periodo che va dalla data di presa in possesso fino al 30 settembre 2017 ad esclusione del periodo estivo compreso tra il 30 luglio 2017 al 1 settembre 2017 e del periodo delle festività natalizie comprese tra il 23 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017. Gli studenti, in particolare quelli con nucleo familiare residente all'estero, che non potessero rientrare nel paese di origine durante le chiusure estive e natalizie, potranno optare, in fase di assegnazione alloggio, per le strutture abitative di Via Milano, V.le Umberto e Vicolo delle Canne che rimarranno aperte.
3. versamento di € 150,00 quale deposito cauzionale;
4. una foto formato tessera;
5. fotocopia documento d'identità;
6. non si procederà all'assegnazione del posto letto, per l'anno accademico **2016/2017**, agli studenti che risultino morosi o inadempienti con quanto stabilito nel Regolamento;
7. lo studente impossibilitato a presenziare, per gravi e giustificati motivi, il giorno stabilito per le assegnazioni potrà farsi rappresentare da una persona di fiducia munita di delega e documento d'identità del delegato e del delegante;

8. in caso di assenza non giustificata si procederà all'assegnazione del posto alloggio allo studente successivo presente in graduatoria.

Art. 18 - Trasferimenti da altre Università (richiesta trasferimento pratica borsa di studio)

Gli studenti che effettuano il trasferimento da una sede universitaria ad un'altra prima del **31 agosto 2016**, dovranno presentare la domanda all'Ente per il Diritto allo Studio della sede universitaria presso cui è stato chiesto il trasferimento.

Nel caso di trasferimento dall'Università di Sassari ad un'altra Università dopo il **31 agosto 2016**, la domanda già presentata all'ERSU di Sassari verrà trasmessa, su richiesta dell'interessato, all'Ente competente, sulla base delle procedure stabilite nel bando dall'Ente per il diritto allo studio di riferimento.

Dopo il trasferimento lo studente perderà il diritto ai benefici erogati dall'ERSU di Sassari.

Gli studenti che, invece, provengono da altre Università saranno ammessi a concorrere secondo i criteri stabiliti dal presente bando, solo se avranno effettuato la domanda di borsa di studio presso l'Ente al diritto allo studio di riferimento e se la documentazione perverrà all'ERSU di Sassari entro la data del 21/10/2016.

In tal caso lo studente può richiedere la provvidenza solamente nel caso in cui non ne abbia usufruito precedentemente per lo stesso anno, salvo che lo stesso abbia rinunciato alla borsa di studio e abbia provveduto alla restituzione all'Ente del Diritto allo Studio relativo all'Ateneo di provenienza.

Art. 19 - Verifica delle autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

L'E.R.S.U. altresì, avvia procedimenti di accertamento puntuale nel caso di segnalazioni.

Verranno sottoposti inoltre ad accertamento puntuale tutti gli studenti che rivestono lo status di "studente indipendente" e tutte le matricole per quanto riguarda il raggiungimento dei 20 crediti necessari per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

Attraverso la banca dati informatizzata dell'INPS l'E.R.S.U. provvederà a verificare i dati relativi all'attestazione ISEE dichiarati dallo studente.

E' prevista la verifica dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai beneficiari degli interventi tramite accesso diretto al Sistema di interscambio anagrafe tributaria degli Enti Locali (SIATEL) dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68.

I dati relativi al merito sono soggetti a controllo attraverso l'accesso diretto all'anagrafe dell'Università Esse 3. L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Qualora lo studente presenti una dichiarazione non corrispondente al vero, al fine di fruire degli interventi del presente bando, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto all'accesso ai benefici dell'Ente per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.38, comma 3 del D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato. (Art. 10 D. Lgs. 68/2012).

Art. 20 - Informativa sull'uso dei dati personali

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente dei dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alla elaborazione delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie per il conferimento delle borse di studio e servizi abitativi.

Eventuali comunicazioni potranno essere inviate tramite servizio postale all'indirizzo di residenza, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica registrato sul sito dell'Ente, o tramite SMS.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici delle Entrate, all'Anagrafe Tributaria, alla Polizia Tributaria, alle Banche, all'Università, alla Regione Sardegna ed alle altre Regioni Italiane.

Sono pubblici e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi quei dati necessari alla formulazione della graduatoria ed alla sua pubblicazione.

Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 21 - Tassa regionale ed esonero tasse di iscrizioni

Tassa regionale. L'importo della tassa regionale è di € 140 salvo successive disposizioni regionali. Gli studenti **beneficiari e idonei** presenti nelle graduatorie borse di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e hanno diritto al rimborso/esonero delle tasse e dei contributi universitari con riferimento all'a.a. 2016/17 come definito dai regolamenti delle Istituzioni universitarie e sulla base del D.L. n. 68 del 31 maggio 2012.

Hanno altresì diritto all'esonero e/o al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione di settore. Il rimborso e/o l'esonero dalla tassa regionale deve essere richiesto all'ERSU sulla base delle disposizioni pubblicate annualmente dall'Ente.

Tasse di iscrizione: la competenza dell'eventuale esenzione e/o restituzione delle Tasse di iscrizione spetta all'Istituzione presso la quale si è iscritti (Università, Accademia, Conservatorio e Istituto Superiore di Scienze Religiose). L'ERSU provvederà, al momento della pubblicazione delle graduatorie definitive, a trasmettere agli Uffici competenti (Università – Accademia – Conservatorio ed Istituto Superiore di Scienze Religiose) gli elenchi dei beneficiari ed idonei di borsa di studio per l'a.a. 2016/17.

Art. 22 - Servizi presso le sedi decentrate

Relativamente alle sedi decentrate di Alghero, Oristano, Olbia e Nuoro, l'ERSU si riserva di comunicare ogni decisione in merito al mantenimento dei servizi con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell'Ente e a mezzo stampa.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Mauro Deidda

Allegato A

Informazioni per la compilazione dell'ISEE/ISPE Parificato per gli studenti stranieri e italiani residenti all'estero

Premessa

I seguenti studenti:

- stranieri residenti all'estero e con nucleo familiare all'estero;
- stranieri residenti in Italia con nucleo familiare all'estero;
- italiani con nucleo familiare all'estero

iscritti negli Atenei Sassaesi, devono far riferimento al CAF ACLI convenzionato con l'Ersu di Sassari per ottenere il rilascio del **certificato ISEE/ISPE Parificato** che viene calcolato sulla base dei documenti relativi ai redditi e ai patrimoni posseduti all'estero.

L'ISEE parificato deve essere richiesto al CAF convenzionato entro il termine di scadenza delle domande online (31/08/2016). Gli studenti, in attesa dell'elaborazione del predetto documento, potranno accedere alla compilazione della domanda on line inserendo l'apposito protocollo rilasciato dal Caf. Fino alla consegna dell'ISEE parificato verranno ammessi con riserva in graduatoria e verrà loro sospeso il pagamento della borsa di studio.

Il termine ultimo per la consegna dell' ISEE parificato viene fissato al **15 gennaio 2017**. Se entro tale termine l' ISEE parificato non verrà consegnato gli studenti decadranno dal beneficio.

Gli studenti stranieri extra UE che risiedono con la famiglia in Italia senza redditi e/o patrimonio all'estero sono equiparati agli studenti italiani a tutti gli effetti, anche ai fini della determinazione della condizione economica, pertanto devono ottenere l'Attestazione Isee attraverso la Dichiarazione sostitutiva unica da presentare presso un centro CAF.

Il CAF convenzionato individuato dall'Ersu a cui gli studenti dovranno rivolgersi per la redazione dell'Isee parificato è il CAF ACLI srl sede via Roma n. 130, Sassari – e le sedi provinciali.

Studenti paesi Ue

Gli studenti stranieri cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea devono produrre la stessa documentazione relativa alle condizioni economiche richiesta per gli studenti italiani. (art. 3 c.1 DPR 445/00). Pertanto, gli studenti devono indicare redditi del nucleo familiare convenzionale percepiti in un paese UE nell'anno 2014 e i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre del 2015, valutati al tasso di cambio medio dell'euro nel 2015

Studenti extra-Ue con nucleo familiare non residente in Italia

Ai fini del rilascio dell' ISEE Parificato, tali studenti devono produrre al CAF convenzionato in originale e in copia all'Ersu in sede di presentazione dell' ISEE parificato, la seguente documentazione relativa a:

- composizione del nucleo familiare estero nome: cognome, data di nascita di genitori, fratelli/sorelle e altri soggetti che abitino nella stessa casa di residenza dello studente (in caso di morte di uno o entrambi i genitori sulla documentazione deve essere indicata la data del decesso o allegata la relativa certificazione anche in copia non originale che ne

- attesti l'evento. Nel caso di separazione e/o divorzio dei coniugi deve essere prodotta idonea certificazione che attesti il predetto accadimento;
- redditi prodotti all'estero alla data del 31 dicembre 2014 da ciascun componente del nucleo familiare (il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2014 e qualora uno o più componenti il nucleo, di età pari o superiore ai 18 anni non abbia percepito nel corso del 2014 alcun reddito è fatto comunque obbligo di presentare una dichiarazione in tal senso. Il documento deve altresì attestare l'eventuale stato di disoccupazione e/o di non occupazione dei componenti maggiorenni del nucleo familiare);
 - presenza o assenza di patrimoni immobiliari posseduti all'estero dal nucleo familiare di origine alla data del 31 dicembre 2015. In caso di presenza di proprietà immobiliari il certificato deve contenere la specifica dei metri quadrati degli stessi. In caso di assenza deve essere prodotto un certificato che attesti la predetta assenza di beni immobili per ogni componente il nucleo di età pari o superiore ai 18;
 - attestazione del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31.12.2015 dalla famiglia (espresso in titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazione di patrimonio netto di eventuali aziende possedute etc.).

Lo studente straniero è inoltre sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti dal nucleo familiare in Italia.

La documentazione con le informazioni su riportate deve essere rilasciata dalle competenti autorità dello stato estero ove i redditi e i patrimoni sono stati prodotti.

Tali documenti dovranno poi essere tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale e avviati alla procedura di legalizzazione interna del Paese.

La legalizzazione finale attesta la conformità della traduzione al documento in lingua originale (art. 3 D.P.R. 445/00) e conferisce valore per l'estero al medesimo. Deve essere richiesta alle rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese (Ufficio Legalizzazioni presso il Consolato o l'Ambasciata).

La legalizzazione non è richiesta in caso di redditi e patrimoni prodotti in Stati membri dell'Unione Europea.

Non saranno accettate dichiarazioni in forma di autocertificazione o affidavit rese da Autorità diplomatiche estere sul territorio italiano e rilasciate sulla base della documentazione originale prodotta dallo studente o sulla base di semplici dichiarazioni dello studente.

Nel caso di concrete difficoltà riscontrate nel Paese di origine, la legalizzazione oppure il rilascio stesso della documentazione prevista, potrà essere richiesto alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere in Italia. Successivamente, il documento dovrà essere legalizzato presso l'Ufficio Legalizzazioni della Prefettura (art. 33 D.P.R. 445/00).

Si consiglia allo studente di informarsi in modo tale da poter richiedere in anticipo i documenti alle amministrazioni competenti.

La documentazione sopra descritta dovrà essere esibita al CAF convenzionato individuato dall'Ersu nel CAF ACLI srl che provvederà a redigere e rilasciare l'ISEE parificato.

Il servizio è totalmente gratuito.

Studenti Extra-Ue con nucleo familiare residente in Italia e con patrimonio all'estero

Nel caso in cui i suddetti studenti abbiano anche patrimonio e/o reddito all'estero dovranno farsi redigere l'ISEE parificato presentando al CAF la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva (ISEE) per attestare la situazione reddituale relativa all'anno 2014 e patrimoniale al 31 dicembre 2015 prodotta in Italia;
- documentazione che attesta la presenza di reddito e di patrimoni mobiliari e immobiliari nel Paese di provenienza rispettivamente relativa agli anni 2014 e 2015, rilasciata dalle competenti autorità del Paese medesimo come sopra specificato per gli studenti stranieri extra UE con nucleo familiare residente all'estero.

Studenti Extra-Ue provenienti da Paesi in via di sviluppo

Tali studenti devono presentare, per la valutazione della condizione economica, in alternativa alla documentazione richiesta, una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

L'elenco dei Paesi in via di sviluppo viene definito annualmente con decreto del MIUR emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri.

Elenco Paesi in via di sviluppo (decreto ministeriale 16 settembre 2015 n° 589):

Afghanistan	Guinea Bissau	Senegal
Angola	Haiti	Sierra Leone
Bangladesh	Kenia	Solomon Islands
Benin	Kiribati	Somalia
Bhutan	Korea Dem. Rep	South Sudan
Burkina Faso	Lao People's Dem. Rep.	Sudan
Burundi	Lesotho	Tajikistan
Cambogia	Liberia	Tanzania
Central African Rep.	Madagascar	Timor-Leste
Chad	Malawi	Togo
Comoros	Mali	Tuvalu
Congo Dem. Rep.	Mauritania	Uganda
Djibouti	Mozambique	Vanuatu
Equatorial Guinea	Myanmar	Yemen
Eritrea	Nepal	Zambia
Etiopia	Niger	Zimbabwe
Gambia	Rwanda	
Guinea	Sao Tome and Principe	

Studenti italiani residenti all'estero

Gli studenti italiani residenti all'estero, i cui nuclei familiari abbiano prodotto reddito nel 2014 e/o patrimonio all'estero nell'anno 2015, dovranno allegare alla domanda la stessa documentazione prescritta per gli studenti stranieri con nucleo familiare non residente in Italia.

Studenti apolidi o rifugiati politici

Gli studenti apolidi o rifugiati politici devono presentare, in alternativa alla documentazione indicata, il certificato denominato "Attestato ufficiale relativo alla condizione di apolidi o rifugiati politici o sottoposti a regime di protezione sussidiaria", rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite - Ufficio per l'Italia. Ai fini della valutazione economica si terrà conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente prodotti in Italia.